


DISCIPLINA DELLE ALIENABILITA' E CONCESSIONI DEI TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data



Art. 1

(Ambito di applicazione)

Fermi restando i principi e le norme stabiliti in materia di gestione, amministrazione e controllo sui beni dello Stato ed i vincoli di inalienabilità stabiliti nelle disposizioni contenute nel Titolo IV Sezione V della Legge 18 febbraio 1998 n.30 "Norme Generali sull'Ordinamento Contabile dello Stato", sono vietate le alienazioni e concessioni aventi ad oggetto terreni di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, ad esclusione di quelle disciplinate dalla presente legge. Le alienazioni e concessioni devono essere effettuate con le forme e le modalità previste negli articoli seguenti e disciplinate da apposite norme che ne regolino modalità, vincoli, parametri, termini e condizioni in base alle quali le alienazioni e concessioni possono essere effettuate.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le alienazioni aventi ad oggetto esigue porzioni di terreno su cui non insistono interessi pubblici e la cui alienazione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato e non comprometta le funzioni urbanistiche delle aree interessate. Tali ultime fattispecie dovranno essere debitamente motivate in sede di approvazione con maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Grande e Generale. Sono nulli i patti o atti tendenti ad eludere il divieto di cui al primo comma del presente articolo.

Art.2

(Casi di alienazione)

I terreni di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, fatti salvi i vincoli e le autorizzazioni previsti dalle vigenti leggi, possono essere alienati solo ed esclusivamente quando manifestamente si debba perseguire un pubblico interesse previsto dalla legge o atto avente forza di legge che sia di attuale realizzazione, oppure un interesse generale della collettività, debitamente documentato, ovvero nel caso in cui si riscontri una notevole convenienza in vista della futura realizzazione di interessi pubblici.

Gli interessi di cui al comma precedente sono accertati dagli Organismi Competenti secondo le norme stabilite nei successivi articoli.

Allo scopo di razionalizzare la politica urbanistica, le scelte territoriali e di bilancio, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nella prima seduta utile, il Governo comunicherà al Consiglio Grande e Generale un documento di programmazione delle alienazioni dello Stato che contenga un elenco delle alienazioni potenzialmente effettuabili nel corso dell'esercizio finanziario.

Art.3

(Casi di Concessione di terreni agricoli)

I procedimenti di concessione da parte del Congresso di Stato tramite delibera di adozione e disciplinati dal regolamento n.5 del 2013, possono essere previste esclusivamente nei casi di porzioni

di terreno di proprietà pubblica siti in zona urbanistica E (zona agricola), in base alla legge 29 Gennaio, 1992 (PRG). I terreni che non rientrano in queste specifiche ricadono nell'articolo 4.

Art.4
(Casi di Concessione di terreni non agricoli)

I procedimenti di concessione da parte del Congresso di Stato di terreni non agricoli, siti in zona urbanistica diversa dalla zona E (zona agricola), in base alla legge 29 Gennaio, 1992 (PRG), seguono il procedimento di cui all'articolo 5.

Art.5
(Procedimento)

Le alienazioni di terreno e le concessioni di terreni non agricoli di proprietà pubblica derivano sempre da un atto amministrativo o da una convenzione e sono approvati a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Grande e Generale.

Qualora si manifesti l'opportunità o la necessità di procedere all'alienazione o concessione di un terreno di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, ferme restando le ordinarie procedure amministrative, essa deve essere comunicata alla Segreteria di Stato competente, che procede all'accertamento ed alla valutazione degli interessi pubblici o generali della collettività, riferendo poi in merito al Congresso di Stato.

Qualora venga ravvisato un interesse generale della collettività, per il quale sia opportuno procedere ad alienare o concedere terreni pubblici, alla delibera di Congresso di Stato deve essere allegata una descrizione degli interessi e fini collettivi perseguiti unitamente ad un riferimento degli uffici ed enti competenti.

In caso di permuta, dopo l'adozione della delibera del Congresso di Stato, comunicata agli interessati per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il privato che aveva proposto di scambiare beni determinati con terreni pubblici non può più alienare o concedere detti beni, né mutarne le condizioni e la consistenza fino alla stipula degli atti traslativi della proprietà. Tuttavia, il privato può riottenere, dandone comunicazione scritta alla Segreteria di Stato competente, la piena disponibilità dei beni oggetto del contratto, qualora entro diciotto mesi dalla delibera congressuale di permuta non intervenga approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Grande e Generale.

Art.6
(Sanzioni penali)

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità che con atti non conformi ai doveri d'ufficio concorre nell'alienazione di un terreno pubblico realizzando un interesse privato per sé o per altri, anche per interposta persona o con atti simulati, è punito ai sensi dell'articolo 375 del Codice Penale.

Il privato che, in violazione della presente norma, utilizza un terreno pubblico senza ricorrere al provvedimento di alienazione o concessione di cui all'articolo 3 e 4, è chiamato al ripristino del terreno entro 6 mesi dalla data di accertamento. Se entro tali termini non ha provveduto al ripristino, è punito con la prigione di secondo grado.

Art.7
(Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.8
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

DAVIDE FORCELLINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Forcellini". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.